DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -Nr. Progr. 31 APPROVAZIONE TARIFFE 2020. 28/09/2020 Data Seduta NR.

Titolo Classe 1 Sottoclasse

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/09/2020

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi 28/09/2020 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	s	BORSARINI SONIA	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	N	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S		
CANNONE TIZIANA	s	CAVINA CRISTIAN	S		
TOGNETTI CHIARA	s	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	S		
Totale Presenti: 16 Totali Assenti: 1					

Assenti giustificati i signori:

BIRDAHA AHMED OUSSAMA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS, MADDALONI CARMINE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, CANNONE TIZIANA invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CAVINA CRISTIAN, SCARPELLI ANDREA, ACCORSI NICOLE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge n. 147/2013 che all'articolo 1, comma 668, prevede che: "i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020-2022) che ha abolito la I.U.C di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, lasciando in vita la TARI, stante l'espressa previsione dell'art. 1, comma 738, e di conseguenza la tariffa corrispettiva puntuale;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 14 del 07.04.2016 è stato affidato il Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Società mista Geovest S.r.l. nel bacino comprendente il territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia (BO), Argelato (BO), Calderara di Reno (BO), Castel Maggiore (BO), Crevalcore (BO), Sala Bolognese (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), Sant'Agata Bolognese (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO);
- con il medesimo atto sopra citato è stata approvata la Convenzione di gestione dei rifiuti urbani alla Società a capitale misto pubblico e privato Geovest S.r.l. ed è stata stabilita la durata dell'affidamento in 15 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizio rifiuti urbani ed assimilati – Passaggio da Tassa sui Rifiuti (TARI) a Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza dal 01.01.2019";

Dato atto che in virtù della predetta disposizione, con decorrenza dal 01.01.2019, cessa di avere applicazione nel Comune di Anzola dell'Emilia la Tassa sui Rifiuti (TARI), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

Richiamato l'art. 4 della Legge Regionale n. 16/2015, modificato dalla L.R. n. 16/2017 che ha previsto la costituzione presso l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) di un Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, alimentato con risorse regionali e con risorse a carico dei Piani Economico/Finanziari dei Comuni della Regione a partire dall'anno 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevata la situazione di emergenza sanitaria nazionale ed internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità e che tale emergenza ha comportato limitazioni allo svolgimento delle attività economiche e della libertà di spostamento sul territorio con ripercussioni sui cittadini e sulle imprese operanti nel territorio;

Considerato che:

- nell'ambito delle misure di "sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, varate con il Decreto-Legge n. 18/2020 all'art. 107 è stato disposto che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- nell'ambito delle misure per il rilancio dell'economia adottate con il Decreto-Legge n. 34/2020, l'articolo 148 ha abrogato il comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e il comma 4 dell'articolo 107 del Decreto-Legge n. 18/2020, di fatto uniformando il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e Tariffa corrispettiva al termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, Legge di bilancio per il 2018, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabilità dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14.11.1995 n. 481);

Richiamate le Delibere di ARERA:

443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);

- 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);
- 158/2020/R/rif "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid-19";
- 238/2020/R/rif "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Richiamato altresì il documento ARERA per la consultazione 189/2020 "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamata in particolare la delibera ARERA n. 158/2020 la quale prevede all'articolo 1 l'applicazione, per le categorie non domestiche, di una riduzione sulla parte variabile della tariffa ed in particolare il punto 1.5 che dispone "per i Comuni che hanno adottato sistemi di tariffazione puntuale, che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività dovuta alla applicazione delle misure approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19", e all'articolo 3 "Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate" che prevede la possibilità di riconoscere un'agevolazione tariffaria agli utenti che possiedono i requisiti per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui al punto precedente, e in considerazione della minore produzione di rifiuti dovuta alla chiusura dell'attività, di applicare sulla parte variabile delle utenze non domestiche, la riduzione del 1,92% per ogni settimana di chiusura fino ad un massimo del 25% se la chiusura ha interessato l'intero periodo di sospensione di tre mesi;

Preso atto:

- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 119 del 25.06.2020, come successivamente integrata dall'Ordinanza n. 156 del 04.08.2020, recante disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti, che ha disposto per l'anno 2020 specifiche modalità di gestione delle risorse afferenti al Fondo d'Ambito in deroga agli ordinari criteri previsti dal Regolamento di gestione;
- della Determinazione n. 154 del 9 settembre 2020 di Atersir avente ad oggetto: "Fondo d'ambito ex L.R. 16/2015 annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento e straordinarie previste per l'annualità 2020", con la quale è stato assegnato al Comune un contributo straordinario COVID di € 25.553,00 da utilizzare a copertura delle agevolazioni riconosciute alle utenze (prioritariamente domestiche) ovvero a copertura dei costi del servizio rifiuti;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con propria deliberazione n. 59 del 20.12.2018 ed in particolare l'articolo 19 – Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni;

Ritenuto, di riconoscere per l'anno 2020 l'agevolazione tariffaria prevista dall'art. 3 della deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/rif alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del Decreto-Legge n. 124/2019, riconosciuto per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato o già beneficiarie del bonus sociale, secondo le modalità di cui all'art. 4 della sopraccitata deliberazione ARERA;

Richiamati i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, nei limiti di cui al combinato del D.P.R. n. 158/1999 e della Legge n. 147/2013;

Considerata la proroga della approvazione del Bilancio di Previsione al 30 settembre 2020, che determina lo slittamento della approvazione delle tariffe per l'anno 2020, si stabiliscono le scadenze di versamento della tariffa 2020, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati successivamente, nel seguente modo:

- prima rata o rata unica 30 novembre 2020
- seconda rata 31 gennaio 2021
- eventuale rata a conguaglio da emettere successivamente con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa 2021;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani dell'esercizio 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19.03.2019 ad oggetto: "Tariffa rifiuti corrispettiva Approvazione dei coefficienti e delle tariffe per l'anno 2019 nonché delle scadenze di pagamento";

Preso atto inoltre dell'art. 58, quinquies del D.L. n. 124/2019 che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, delle "banche, istituti di credito e studi professionali";

Ritenuto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da:

 <u>Quota fissa</u>: relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai costi di spazzamento (CSL), altri costi dell'indifferenziato (AC), tutti i costi generali di gestione compreso l'ammortamento dei mezzi; è applicata sulla base delle superfici tariffate dell'abitazione o dell'attività produttiva;

Quota variabile servizi (o variabile calcolata): relativa ai costi delle raccolte (CRT, CRD); viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e delle superfici per utenze non domestiche per tipologia di attività, utilizzando i coefficienti previsti dal metodo normalizzato;

Quota variabile produzioni (o variabile misurata): relativa ai costi di smaltimento, trattamento e recupero (CTS, CTR); è applicata ai conferimenti di ogni singola utenza:

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107, in forza del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 34/2020, convertito con Legge n. 77 del 17.07.2020 ed in particolare l'art. 106, comma 3-bis, in forza del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessora Francesca Marchesini;

Uditi, inoltre nell'ordine, l'intervento del Consigliere **Balboni**, la risposta dell'Assessora **Francesca Marchesini**, la risposta del **Sindaco** sull'intervento del Consigliere Balboni;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 20.046;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini, Bertolani, Zavattaro e Accorsi) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe per la determinazione della Tariffa corrispettiva puntuale di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, confermando quelle approvate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020, nelle misure riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per l'anno 2019;
- 3) Di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, da approvare entro il 31 dicembre 2020, ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) Di applicare sulla parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, la riduzione del 1,92% per ogni settimana di chiusura fino ad un massimo del 25% se la chiusura ha interessato l'intero periodo di sospensione di tre mesi così come disposto dalla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;
- 5) Di destinare il contributo straordinario Covid pari a € 25.553,00 a copertura dell'agevolazione per le utenze domestiche disagiate di cui al successivo punto 6), nonché in caso di risorse eccedenti a copertura dei costi del servizio rifiuti;
- 6) Di riconoscere per l'anno 2020 l'agevolazione tariffaria prevista dall'art. 3 della deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/rif alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del Decreto-Legge n. 124/2019, riconosciuto per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato o già beneficiarie del bonus sociale;
- 7) Di dare atto che l'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 6) è riconosciuta su istanza dell'utente secondo le modalità previste dall'art. 4 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif e consiste nell'abbattimento della quota variabile, di una percentuale da definire in base agli aventi diritto, e nel limite massimo complessivamente destinato di cui al punto 5);
- 8) Di stabilire le scadenze di versamento della Tariffa corrispettiva puntuale 2020, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati successivamente, nel seguente modo:
 - prima rata o unica rata 30 novembre 2020
 - seconda rata 31 gennaio 2021
 - rata a conguaglio da emettere successivamente con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa 2021;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 28/09/2020

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini, Bertolani, Zavattaro e Accorsi), resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

TARIFFE ANNO 2020 – TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
		ANZOLA			
NUM COMPONENTI	SV. MINIMI (40 Lt)	QF		QVS	QVP
1	12	€	0,4000	€ 18,4500	€ 20,9900
2	18	€	0,4700	€ 33,2100	€ 31,4900
3	24	€	0,5300	€ 38,7500	€ 41,9800
4	30	€	0,5700	€ 44,2800	€ 52,4800
5	33	€	0,6200	€ 53,5100	€ 57,7200
6+	36	€	0,6600	€ 62,7300	€ 62,9700

		ANZOLA				
CLASSIFICAZIONE	Descrizione	QF		Q۷	3	KLt (Lt/mq)
Und01	Musei, Biblioteche, Uffici Pubblici, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	€	0,7800	€	0,3000	3,41
Und02	Cinematografi e Teatri	€	-	€	-	-
Und03	Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	€	1,1500	€	0,3000	8,83
Und04	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti Sportivi	€	1,4600	€	0,4700	8,71
Und05	Stabilimenti balneari.	€	-	€	-	-
Und06	Esposizioni e Autosaloni	€	1,0000	€	0,2600	6,83
Und07	Alberghi con ristorante	€	-	€	-	-
Und08	Alberghi senza ristorante	€	1,9800	€	0,5800	10,76
Und09	Case di cura e riposo, Caserme e altre collettività	€	1,9600	€	0,6500	8,94
Und10	Ospedali e Ambulatori	€	2,3200	€	0,6900	12,52
Und11	Uffici, Agenzie	€	2,5500	€	0,7500	10,30
Und12	Banche, Istituti di credito e Studi professionali	€	1,2000	€	0,3300	9,26
Und13	Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli	€	1,9000	€	0,6800	9,56
Und14	Edicole, Farmacie, Tabaccaio, Plurilicenze	€	2,1000	€	0,8500	9,26
Und15	Negozi particolari quali filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e ombrelli, Antiquariato	€	1,3800	€	0,4200	8,76
Und16	Banchi di mercato di beni durevoli	€	4,2000	€	1,1400	-
Und17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Lavanderie	€	2,1200	€	0,7300	10,23
Und18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	€	2,0200	€	0,5400	11,37
Und19	Carrozzeria, Officina, Elettrauto	€	2,7500	€	0,7300	15,30
Und20	Attività industriali con capannoni di produzione	€	1,2700	€	0,3800	8,62
Und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€	1,2800	€	0,4600	8,68
Und22	Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub	€	9,0000	€	3,5800	60,00
Und23	Mense, Birrerie, Amburgherie	€	7,5000	€	3,2000	60,00
Und24	Bar, Caffè, Pasticceria, Gelateria	€	3,1000	€	1,7100	60,00
Und25	Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, Generi alimentari	€	3,9000	€	1,3800	19,03
Und26	Plurilicenze alimentari e/o miste.	€	4,0800	€	0,9000	-
Und27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	€	6,8500	€	3,5800	60,00
Und28	lpermercati di generi misti	€	4,2200	€	1,2500	-
Und29	Banchi di mercato generi alimentari	€	12,2800	€	3,3600	-
Und30	Discoteche, Night club, Sale giochi.	€	2,8500	€	0,8500	18,82

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 31 del 28/09/2020

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

PARERI I	DI CUI ALL' ART. 49 DEI	L DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267	
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE		
	Data 24/09/2020	IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO	
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	TTORE AREA ONOMICO / ANZIARIA E		
	Data 24/09/2020	IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO	

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 28/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CANNONE TIZIANA IL SEGRETARIO GENERALE CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 01/10/2020